

COMUNE DI CRESCENTINO (VC)

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri

Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.

L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’Organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali

Il Comune di Crescentino, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria – comuni intermedi.

Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1.A norma di quanto indicato dal comma 15 dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Per l’esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

L’attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere collocata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Si definisce commercio ambulante itinerante l’attività svolta su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell’apposita autorizzazione regionale di cui all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell’ambito dell’intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)

- aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato.

- aree interne alla circonvallazione costituita dalle vie/viali: Bertolè Viale, Arditi, Odetti, Madonna, Barrilis, IX Martiri.

è vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia e non possono effettuare soste superiori ad un'ora nel medesimo posto, con l'obbligo di spostare l'attività di almeno 500 metri dalla collocazione precedente.

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti nei loro fondi nel rispetto della normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.lgs n° 228 del 18/05/2001 e s.m.i., è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

Il responsabile del servizio o suo delegato rilascia, altresì le autorizzazioni di cui al D.lgs 228/2001 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

Il responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel territorio comunale, in caso di persone fisiche, o che vi hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale, mensile, stagionale, a ultramensile del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

Il bando comunale, da pubblicare all'Albo Pretorio comunale, deve contenere:

l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;

l'elenco dei posteggi disponibili;

il numero che li identifica;

l'esatta collocazione di ciascuno;

le dimensioni e la superficie;

il settore merceologico di appartenenza;

il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;

l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso, sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

ufficio competente alla gestione della pratica;

oggetto del procedimento;

persona responsabile del procedimento;
ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
termine di conclusione del procedimento.

Nel caso d'invio delle domande per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale, ove previsto, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

il numero dell'area mercatale;

il numero del posteggio;

il settore o i settori merceologici;

il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;

il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 s.m.i. e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

le generalità del titolare;

l'indirizzo di residenza;

il tipo di autorizzazione;

il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

il numero del posteggio assegnato all'operatore;

il codice fiscale;

la partita I.V.A.

Detto registro potrà altresì riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda – revoca del titolo autorizzativo – estensione merceologica dell'autorizzazione – estremi della concessione del posteggio – decadenza della concessione del posteggio – cessazione dell'attività da parte di soggetti autorizzati - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti – rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, l'identità del nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98 il Comune determina l'area, il numero dei posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

UBICAZIONE DEL MERCATO NELLE SEGUENTI VIE O PIAZZE:
 Piazza Garibaldi esclusa piazzetta, Piazza Vische e Piazza Caretto
 via Mazzini nel tratto tra piazza Vische a viale Barrilis (sotto i portici + mt. 1 di carreggiata), via Tournon,
 corso Roma nel tratto tra via San Giuseppe e via Tournon, via San Giuseppe nel tratto tra corso Roma e viale
 Madonna e via Cenna, Via Clerico e Via Bolongara (il tratto compreso tra la Via Tournon e il civ n. 16) .

GIORNO SVOLGIMENTO	Venerdì
PERIODO:	settimanale
ORARIO:	06:00 - 14:00
AREA VENDITA: mq	3501,15

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE [1]:	veicolo nel posteggio	Numero posteggio	Superficie vendita mq	aggiunta mq	mt	mt	mq
settore misto		1	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		2	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		3	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		4	32		8	4	32
settore misto		5	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		9	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		10	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		11	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		12	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		13	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		14	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		15	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		16	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		17	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		18	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		19	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		20	21		6	3,5	21
Settore non alimentare senza A.V.		21	24		8	3	24
Settore non alimentare senza A.V.		22	24		8	3	24
Settore non alimentare senza A.V.		23	24		8	3	24
Settore non alimentare senza A.V.		24	24,5		7	3,5	24,5
Settore non alimentare senza A.V.		25	24,5		7	3,5	24,5

Settore non alimentare senza A.V.	26	24,5	7	3,5	24,5
Settore non alimentare senza A.V.	27	26,25	7,5	3,5	26,25
Settore non alimentare senza A.V.	28	26	6,5	4	26
Settore non alimentare senza A.V.	29	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	30	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	31	32	8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.	32	32	8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.	33	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	34	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	35	24,5	7	3,5	24,5
Settore non alimentare senza A.V.	36	24,5	7	3,5	24,5
Settore non alimentare senza A.V.	37	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	38	30	7,5	4	30
Settore non alimentare senza A.V.	39	18	4,5	4	18
Settore non alimentare senza A.V.	40	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	41	32	8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.	42	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	43	20	5	4	20
Settore non alimentare senza A.V.	44	20	5	4	20
Settore non alimentare senza A.V.	45	32	8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.	46	36	9	4	36
Settore non alimentare senza A.V.	47	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	51	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	52	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	53	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	54	24	6	4	24
Produttori agricoli	55	24	6	4	24
Produttori agricoli	56	24	6	4	24
Settore alimentare con allaccio corrente	57	32	8	4	32
Settore alimentare con allaccio corrente	58	28	7	4	28
Settore alimentare con allaccio corrente	59	32	8	4	32
Settore non alimentare A.V.	60	26,25	7,5	3,5	26,25
Settore alimentare con allaccio corrente	61	30	7,5	4	30
Settore alimentare con allaccio corrente	62	28	7	4	28
Settore non alimentare con A.V.	63	30	7,5	4	30

Settore non alimentare con A.V.	64	30	7,5	4	30
Settore non alimentare con A.V.	65	60	15	4	60
Sett. Alim. Pesce con enel/acqua	66	32	8	4	32
Sett. Alim. Pesce con enel/acqua	67	28	7	4	28
Settore alimentare con allaccio corrente	68	28	7	4	28
Settore alimentare con allaccio corrente	69	28	7	4	28
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.	70	28	7	4	28
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.	71	21	7	3	21
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.	72	21	7	3	21
Settore non alimentare con allaccio corrente senza A.V.	73	21	7	3	21
Settore alimentare con allaccio corrente	74	61,75	9,5	6,5	61,75
Settore alimentare con allaccio corrente	75	26	6,5	4	26
Settore alimentare con allaccio corrente	76	24	6	4	24
Settore alimentare con allaccio corrente	77	24	6	4	24
Settore alimentare con allaccio corrente	78	37,5	7,5	5	37,5
Settore alimentare con allaccio corrente	79	40	8	5	40
Settore alimentare con allaccio corrente	80	28	7	4	28
Settore alimentare con allaccio corrente	81	28	7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.	82	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	83	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	84	24	6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.	85	60	12	5	60
Settore non alimentare senza A.V.	86	52	13	4	52
Settore non alimentare senza A.V.	87	24	6	4	24
settore alimentare	88	24	6	4	24
settore alimentare	89	24	6	4	24
settore alimentare	90	24	6	4	24
settore alimentare	91	24	6	4	24
settore alimentare	92	24	6	4	24
settore alimentare	93	24	6	4	24
Settore GPL con allaccio corrente	94	30	7,5	4	30
settore alimentare	95	24	6	4	24
Settore GPL con allaccio corrente	96	32	8	4	32
settore alimentare	97	24	6	4	24
Settore alimentare con allaccio corrente	98	24	6	4	24

Settore alimentare con allaccio corrente		99	24		6	4	24
settore alimentare		100	24		6	4	24
settore alimentare		101	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		102	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		103	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		104	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		105	28		7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.		106	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		107	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		108	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		109	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		110	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		111	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		112	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		113	32		8	4	32
Settore non alimentare senza A.V.		114	28		7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.		115	28		7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.		116	28		7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.		117	28		7	4	28
Settore non alimentare senza A.V.		118	30		7,5	4	30
Settore non alimentare senza A.V.		119	30		7,5	4	30
Settore non alimentare senza A.V.		120	30		7,5	4	30
Settore non alimentare senza A.V.		121	30		7,5	4	30
Settore non alimentare senza A.V.		122	22,4		8	2,8	22,4
Settore non alimentare senza A.V.		123	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		124	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		125	24		6	4	24
Settore non alimentare senza A.V.		126	4,9		2,45	2	4,9
Settore non alimentare senza A.V.		127	5		2,5	2	5
Settore non alimentare con A.V.		128	40		10	4	40
Produttori agricoli con allaccio corrente		1	7,3	1,5	2,9	2	5,8
Produttori agricoli con allaccio corrente		2	7,3	1,5	2,9	2	5,8
Produttori agricoli con allaccio corrente		3	7,3	1,5	2,9	2	5,8
Produttori agricoli con allaccio corrente		4	7,3	1,5	2,9	2	5,8
Produttori agricoli con allaccio corrente		5	7,3	1,5	2,9	2	5,8

Produttori agricoli con allaccio corrente	SV	6	7,3	1,5	2,9	2	5,8
Produttori agricoli	SV	7	6,15	1,35	2,4	2	4,8
Produttori agricoli	SV	8	4,55	0,95	1,8	2	3,6
Produttori agricoli	SV	9	5,775	0,975	2,4	2	4,8
Produttori agricoli	SV	10	5,775	0,975	2,4	2	4,8
Produttori agricoli	SV	11	6	1,1	2,45	2	4,9
Produttori agricoli	SV	12	7,525	1,225	3,15	2	6,3
Produttori agricoli	SV	13	7,925	1,125	3,4	2	6,8
Produttori agricoli	SV	14	10,2	1	4,6	2	9,2
Produttori agricoli	SV	15	7,5	1,5	3	2	6
Produttori agricoli	SV	16	6,8	0,5	3,15	2	6,3
Produttori agricoli	SV	17	4,7	1	1,85	2	3,7
Produttori agricoli	SV	18	8,4	1	3,7	2	7,4
Produttori agricoli	SV	19	4,8	0,8	2	2	4
Produttori agricoli	SV	20	5,45	1,05	2,2	2	4,4
Produttori agricoli	SV	21	5,6	0,8	2,4	2	4,8
Produttori agricoli	SV	22	6,85	1,05	2,9	2	5,8
Produttori agricoli	SV	23	5,1	0,5	2,3	2	4,6
Produttori agricoli	SV	24	11,2	0,2	5,5	2	11
Produttori agricoli	SV	25	10,85	0,85	5	2	10
Produttori agricoli	SV	26	6,65	0,65	3	2	6
totali:		148,00	3501,15	27,6	920,95	523,8	3473,55

Settore non alimentare con A.V.	4	
Settore non alimentare senza A.V.	82	
settore alimentare	10	
Settore alimentare con allaccio corrente	18	
settore Produttori agricoli con allaccio corrente	6	
Produttori agricoli	22	
Settore GPL con allaccio corrente	2	
settore misto	2	
settore pesci	2	
settore con divieto di sosta veicoli	33	

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata alla delibera di reistituzione del mercato, con la quale potranno prevedersi eventuali modifiche alla tabelle di cui sopra.

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi saranno determinate dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone

La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli. L'eventuale superficie può, su richiesta degli interessati, essere modificata senza eccedere i mq. totali. Non sarà necessario riportare tale modifica in planimetria poiché da ritenersi provvisoria e riportabile all'originale in qualsiasi momento.

E' possibile concedere ulteriore spazio ai titolari dei posteggi, con concessione annuale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e nel rispetto del criterio di anzianità. Il richiedente dovrà allegare all'istanza il benessere di tutti i commercianti ambulanti con maggiore anzianità dello stesso settore. Non sarà necessario riportare tale modifica in planimetria poiché da ritenersi provvisoria e riportabile all'originale in qualsiasi momento.

Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse. Tale superficie può essere delimitata con vernici o sistemi ritenuti idonei dall'amministrazione e a carico di quest'ultima. In caso di mancanza della delimitazione o se quest'ultima risultasse poco visibile, l'operatore mercatale si impegnerà comunque ad occupare la zona ed i metri quadrati corrispondenti al posteggio a lui assegnato, senza ostacolare l'eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. I mezzi di trasporto degli operatori ambulanti potranno (esclusi alcuni posteggi riportati in tabella) essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso, così come per le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, a condizione che non eccedano in alcun modo i limiti del posteggio stesso e comunque mai ai soli fini della sosta.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE V - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Tipologia

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui sopra, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Estremi dell'atto di istituzione

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche.

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

PARTE VI- GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 22 – Orario di mercato

L'orario di vendita facoltativo: dalle ore 06:00 alle ore 14:00

L'orario di vendita obbligatorio, ai fini dell'acquisizione della presenza, dalle ore 09:30 alle ore 12:00

Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico dalle ore 06:00. La stessa deve comunque avvenire tassativamente entro le ore 08:00. Il posto deve quindi essere lasciato completamente sgombro entro le ore 14:00.

Gli operatori devono avere completato l'installazione del proprio banco/autonegozio e delle attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 09:30.

Gli operatori ambulanti sono obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12:00 salvo casi di forza maggiore da documentare, pena il conteggio dell'assenza.

Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato, posticipato o abrogato.

Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione è comunque senza eccedere oltre le metrature assegnate. I segni di delimitazione del posteggio devono rimanere all'esterno del perimetro e chiaramente visibili.

Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di soccorso e di emergenza e non deve essere ostacolata la circolazione dei mezzi degli altri operatori mercatali.

Articolo 24 – Circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 05:30 alle ore 16:00 dei giorni di mercato è vietata la circolazione statica e dinamica dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei velocipedi e degli automezzi di soccorso, di emergenza, di polizia, dei veicoli a servizio delle onoranze funebri per esigenze di servizio e dei veicoli in dotazione agli ambulanti (solo fino alle ore 14:00), dei veicoli addetti alla pulizia dell'area, carico e scarico merci o situazioni particolari che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando P.L. e salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comportino turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita e/o pericolo all'interno dell'area di mercato.

È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati da strutture di vendita dai rispettivi concessionari.

PARTE VII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 – Concessione del posteggio

Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità dodici anni e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'anno rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, sull'area mercatale, nel luogo prestabilito dagli organi di vigilanza, alle ore 8:00 (ore 7:30 per il solo settore "produttori")

4. Tale assegnazione è riservata, in ciascun mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale, salvo diversa disposizione del Sindaco.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari e occupanti di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare, ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. I titolari di posteggio fisso interessati, in occasione degli spostamenti del mercato, possono partecipare alla spunta per piazzare su altri posteggi liberi, nel qual caso acquisiscono la priorità in spunta rispetto agli spuntisti. Il posto lasciato libero verrà assegnato in spunta. Gli eventuali metri in eccesso occupati saranno oggetto di pagamento.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività per mancanza di posteggi liberi.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. La graduatoria di cui al presente articolo potrà essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.
14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
15. Per i due posti con settore misto l'assegnazione in spunta avviene dando la precedenza al settore alimentare e successivamente al settore extra alimentare.
16. Ai fini delle assegnazioni definitive, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di autorizzazione

A parità di anzianità prevale la maggiore anzianità iscrizione al Registro Imprese, ed in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 29 – Registro degli operatori sui mercati

Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente: le generalità del titolare;

la tipologia merceologica consentita;
gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica e contestuale concessione del posteggio;
le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 30 – Modalità di registrazione

Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, salvo casi di chiamate in attività d'istituto urgenti, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate + un mese di ferie come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere il titolare dell'autorizzazione bensì un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività o nel caso di svolgimento straordinario del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs.114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno solare corrispondenti a 4 mercati.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi ostacolanti l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 31 – Decadenza della concessione di posteggio

Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

Articolo 32 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE VIII– MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. in alcun modo deve essere occultata la visuale delle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa e di qualsiasi altra attività, né va ostacolato l'accesso a dette attività mediante oggetti o stazionando davanti agli ingressi.
E' inoltre vietato appoggiare qualsiasi oggetto ai muri degli edifici.
3. le attrezzature di vendita e gli eventuali veicoli che si trovano all'interno dell'area mercatale non dovranno ostacolare in alcun modo le operazioni di soccorso/emergenza/polizia e comunque dovranno essere rimosse immediatamente all'occorrenza;
4. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere trattati secondo le disposizioni impartite dal competente Assessorato ambiente ed ecologia.
5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza dell'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'autorizzazione amministrativa andrà inoltre esposta sul banco di vendita.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
7. I cartellini o il listino indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
8. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato (senza sostegni che poggiano fuori dal proprio posteggio) a condizione che non rechino intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso e dei veicoli in dotazione agli altri operatori che debbano ivi transitare, quindi richiudibili immediatamente.

E' vietato esporre/appendere la merce sulle tende oltre la verticale del limite di allineamento con il posteggio assegnato.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento non certificati e/o con fiamme libere. E' vietata qualsiasi forma di riscaldamento in prossimità dei posteggi ospitanti attività con alimentazione a gas o metano e in prossimità di qualsiasi tipo di veicolo.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora, a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 1,00 .

Articolo 36 - Divieti di vendita

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

Articolo 38 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

2. E' vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

3. Le colonnine idranti devono rimanere libere senza ostacoli di alcun genere.

4. È vietato gettare liquidi di qualsiasi natura sul suolo pubblico, gli stessi dovranno essere conferiti secondo le modalità vigenti in materia.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti elettrici, ove esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. L'impianto elettrico e/o di illuminazione deve essere realizzato in conformità a regola d'arte (Legge 186/68 e s.m.i.) fornendo al Comando P.L. regolare dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. I cavi elettrici devono essere collocati nel rispetto di tutte le norme di legge

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas senza il possesso dell'idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

PARTE IX – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 40 – Preposti alla Vigilanza

Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, personale comunale all'uopo interessato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;

gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;

rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;

far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);

far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 41- Delegati o Commissione di Mercato

Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da n. 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori, eletti ad esclusiva cura degli esercenti.

E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;

la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso; in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE X – NORME FINALI

Articolo 42 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali

Le concessioni annuali aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 44 - Sanzioni

Le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche saranno sanzionate ai sensi della vigente normativa.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.